SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 settembre 2001, n. **357**.

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 596):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 3 agosto 2001.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 7 settembre 2001 con pareri della commissione 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, della Giunta per gli affari delle Comunità Europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 settembre 2001.

Esaminato dalla 9ª commissione il 12 e 18 settembre 2001.

Esaminato ed approvato in aula il 18 settembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1587):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 19 settembre 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, X, XIII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VI commissione il 19 e 20 settembre 2001.

Esaminato in aula il 24 settembre 2001 e approvato il 25 settembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 2001.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27, corredato dei riferimenti normativi.

01G0417

LEGGE 1º ottobre 2001, n. **358**.

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1º ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel mondo*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 595):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero) e dal Ministro per gli italiani nel mondo (Tremaglia) il 3 agosto 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 settembre 2001.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 settembre 2001.

Relazione scritta annunciata il 18 settembre 2001 (atto n. 595-A relatore sen. Pellicini).

Esaminato ed approvato in aula il 18 settembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1586):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 2001 con pareri del Comitato per la legislazione, e delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 20 settembre 2001.

Esaminato in aula il 24 settembre 2001 e approvato il 25 settembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 2001.

Il testo del decreto-legge è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27, corredato dei riferimenti normativi.

01G0416

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 maggio 2001, n. **359.**

Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, che ha previsto, al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, che le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato percepiscano un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere;

Visto l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in tema di finanziamento delle camere di commercio;

Acquisito il parere del Ministero delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Udito il parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 507449 del 29 maggio 2001 a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento il termine:

a) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) «diritto» indica il diritto annuale dovuto alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, lettera *b)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

c) «registro delle imprese» indica l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito dall'articolo 8 della legge n. 580/1993;

d) «sezioni speciali del registro delle imprese» indica le sezioni previste dal comma 4, dell'articolo 8, della legge n. 580/1993;

e) «unità locale» indica l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc.;

f) «fatturato» indica:

1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

3) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;

g) «TUIR» indica il testo unico delle imposte sui redditi come riportato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche.

CAPO II

PRESUPPOSTO DEL DIRITTO
E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2.

Presupposto del diritto

1. Ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993, è tenuta ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge, al pagamento di un diritto alle camere di commercio.

Art. 3.

Soggetti obbligati al pagamento del diritto

1. Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.

2. L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è introitato dalla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Art. 4.

Cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto

1. Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.

2. Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.

3. Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.

4. Le società cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.

5. Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

CAPO III

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE
E RISCOSSIONE DEL DIRITTO

Art. 5.

Diritto dovuto in misura fissa dai soggetti iscritti nelle sezioni speciali

1. Il diritto dovuto alle camere di commercio dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3, si applica in misura fissa per ogni soggetto iscritto o annotato nelle sezioni speciali del registro delle imprese, così come determinato con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

2. Le unità locali di imprese estere iscritte nel repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 9, comma 2, punto *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, versano un diritto in misura fissa stabilito con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

Art. 6.

Determinazione della base imponibile dei soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese

1. Il diritto dovuto alle camere di commercio dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese si applica in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato.

Art. 7.

Diritto dovuto dai soggetti passivi che esercitano l'impresa anche tramite unità locali

1. Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali sono tenute al pagamento, per ciascuna unità locale, di un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale con un importo minimo e un tetto massimo stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

Art. 8.

Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento

1. Le camere di commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonché i dati necessari all'autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

2. Il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.

3. Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.

4. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese in corso d'anno versano, al momento dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato; saldano l'eventuale maggiore importo dovuto relativo all'anno di iscrizione a norma dei successivi commi 5 e 6.

5. Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese deve essere determinato dal contribuente medesimo applicando le aliquote, previste per ciascuna classe di fatturato e riportate sul modulo di cui al comma 1, al fatturato complessivo del contribuente.

6. Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Ammontare del diritto per gli iscritti nelle sezioni speciali, classi di fatturato e aliquote applicabili agli iscritti nella sezione ordinaria, importi dovuti per le unità locali, basi imponibili per gli iscritti nella sezione ordinaria che non redigono il bilancio.

1. Gli importi dei diritti in cifra fissa dovuti dai soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali del registro delle imprese, le classi di fatturato e le aliquote a ciascuna applicabili per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, oltre ai diritti dovuti dalle imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo.

Art. 10.

Modalità per la presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti

1. Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

2. Le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate all'autorità giudiziaria competente entro il termine previsto dal comma 1.

3. Per le annualità anteriori al 2000 le richieste e le azioni giudiziali devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

Art. 11.

Rapporti con l'Amministrazione finanziaria e riscossione coattiva dei diritti non regolarmente versati

1. L'Agenzia delle entrate comunica alle camere di commercio, tramite Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni di versamento eseguite ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonché il fatturato dei soggetti di cui all'articolo 6.

2. In base alle informazioni di cui al comma 1, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette alle camere di commercio competenti, tramite Infocamere, le variazioni del fatturato conseguenti alle verifiche fiscali relative ai soggetti di cui all'articolo 6; sulla base di tali informazioni, le camere di commercio provvedono alla definizione della posizione dell'impresa ed alla riscossione coattiva di quanto da essa dovuto.

4. La fornitura alle camere di commercio delle informazioni previste dai commi 1 e 3 ed il rimborso spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate per tale fornitura sono regolati in via convenzionale fra l'Agenzia delle entrate e l'Unioncamere.

5. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate in conformità agli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 305

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1981, n. 51, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

(Comma abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357).

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.».

— Il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», è il seguente:

«Art. 18 *(Finanziamento delle camere di commercio).* — 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera *e)* del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei princìpi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera *a)* di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e poliennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», è il seguente:

«Art. 17 *(Disposizioni concernenti le camere di commercio).* — 1. I commi 3 e 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:

"*3.* Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio, da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso

decreto sono altresì deteterminati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art. 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera *a)* di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

4. Al fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così stabilisce:

«I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Il registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile è istituito dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), articolo del quale si riporta il testo:

«Art. 8 *(Registro delle imprese).* — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. *(Comma abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558).*

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche degli altri istituti finanziari,

e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabiliti in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro), è il seguente:

«Art. 6 *[Stato patrimoniale e conto economico (art. 4, paragrafi 1 e 4, della direttiva n. 78/660)].* — 1. Gli enti creditizi e finanziari redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di cui all'art. 5. Tali atti possono consentire l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste.

2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'art. 5 possono prevedere, se le voci non sono comparabili, l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.».

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione), il cui comma 4 è stato così sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2002 dall'art. 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è il seguente:

«Art. 9 *(Stato patrimoniale e conto economico).* — 1. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando le voci dell'esercizio precedente non sono comparabili con quelle dell'esercizio di riferimento sono effettuati i necessari adattamenti. In ogni caso, la non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità dello stesso sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

3. Sono vietati compensi di partite.

4. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2544 del codice civile è il seguente:

«Art. 2544 *(Scioglimento per atto dell'autorità).* — Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale (c.c. 2516), o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese (c.c. 2188, 2511). Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori (c.c. 2542).».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), è il seguente:

«1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d)*, della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.».

Nota all'art. 8:

— Il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), reca: «Disposizioni in materia di riscossione».

Nota all'art. 11:

— Il testo degli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), è il seguente:

«Art. 15 *(Sicurezza dei dati).* — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.».

«Art. 27 *(Trattamento da parte di soggetti pubblici).* — 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3, al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.».

01G0411

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2001.

Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»;

Visto in particolare l'art. 9, comma 2-*quater*, della citata legge n. 230 del 1998, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001, che determina in 85.000 unità la consistenza massima degli obiettori in servizio per l'anno 2001;

Visto in particolare l'art. 9, commi 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 della citata legge n. 230 del 1998;

Visti in particolare gli articoli 6, comma 1, 7, commi 1 e 9 della suddetta legge n. 64 del 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2001, recante «Definizione, per l'anno 2001, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della legge 8 luglio 1998, n. 230»;

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, recante «Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola»;

Visto il programma annuale dell'Ufficio nazionale del servizio civile relativo all'esercizio finanziario 2001, adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *a)*, della richiamata legge n. 230 del 1998 e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, con determinazione del direttore dello stesso Ufficio in data 28 maggio 2001, registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 2001, registro n. 9, foglio n. 371;

Rilevato che l'Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto a dare attuazione a quanto previsto dal capo II (Disciplina del periodo transitorio) della citata legge n. 64 del 2001, adottando i provvedimenti necessari all'avvio del servizio volontario in Italia ed all'estero ed all'impiego dei cittadini nel servizio civile;

Considerato che il suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001 ha previsto, al fine di individuare il contingente degli obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, ulteriori ipotesi per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (LISAAC);

Considerato che detta previsione ha comportato un aumento considerevole delle domande di dispensa e di LISAAC da parte degli obiettori di coscienza;

Considerato, pertanto, che, a seguito dell'adozione dei provvedimenti di accoglimento delle predette domande da parte del citato Ufficio, il contingente di obiettori che si prevede di avviare al servizio civile nell'anno 2001 è pari a 73.000 unità, inferiore, quindi, al contingente di 85.000 unità stabilito dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2001;

Considerato che le risorse finanziarie non utilizzate per il mancato avvio al servizio di 12.000 obiettori di coscienza, sono destinate a dare attuazione alle disposizioni della richiamata legge n. 64 del 2001, che prevedono l'avvio al servizio civile delle donne, dei cittadini riformati per inabilità al servizio militare, nonché dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarano la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare purché non risultino necessari alle esigenze delle Forze armate;

Considerato che l'art. 10 della menzionata legge n. 64 del 2001 nello stabilire che i cittadini in servizio civile godono degli stessi diritti e fruiscono dei medesimi benefici previsti per i militari, deve essere interpretato nel senso di assicurare ai volontari in servizio civile lo stesso trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, lettera *b)*, della suddetta legge n. 64 del 2001, in merito al trattamento economico dei volontari in servizio civile successivamente alla sospensione del servizio obbligatorio militare di leva;

Considerato che il richiamato programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2001, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ha stabilito di avviare volontari in servizio civile determinando, altresì, l'ammontare del trattamento economico loro spettante, nonché di dare attuazione al servizio all'estero, determinando il trattamento economico relativo allo svolgimento del servizio fuori del territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Contingente dei volontari, dei cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale e degli obiettori di coscienza da avviare all'estero.

1. Il contingente di volontari impiegabili in servizio civile è definito, per l'anno 2001, in complessive 790 unità, di cui 600 da impiegare in Italia e 190 all'estero.

2. Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarano la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare di cui all'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, è determinato, per l'anno 2001, tenendo conto delle economie di gestione derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'impiego degli obiettori di coscienza, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero della difesa relativi ai nominativi degli arruolati che, eccedenti al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, abbiano espresso preferenza a prestare servizio civile.

3. Il contingente degli obiettori di coscienza impiegabili all'estero è definito, per l'anno 2001, in 550 unità.

Art. 2.

Trattamento giuridico ed economico dei volontari

1. Ai volontari in servizio civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ed i provvedimenti normativi secondari in materia di obiezione di coscienza.

2. Il trattamento economico, stabilito nel programma annuale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile relativo all'esercizio finanziario 2001, tiene conto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di personale militare volontario in ferma annuale.

Art. 3.

Trattamento giuridico ed economico dei cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale.

1. Il trattamento giuridico, ad eccezione delle peculiarità connesse allo *status* di obiettore, ed economico dei cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale è equiparato a quello previsto per gli obiettori di coscienza.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ed i provvedimenti normativi secondari in materia di obiezione di coscienza.

Art. 4.

Trattamento economico riservato ai volontari e agli obiettori di coscienza in servizio all'estero

1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli 2 e 3, nella determinazione del trattamento di missione all'estero per volontari e obiettori di coscienza si tiene conto di quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il trattamento di missione è determinato, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, sulla base dei criteri stabiliti nel programma annuale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile relativo all'esercizio finanziario 2001, tenendo conto delle destinazioni, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998.

3. L'ammontare dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto e alloggio stabiliti nel programma annuale di cui al comma 2, possono subire variazioni in relazione alle destinazioni e alle caratteristiche specifiche del progetto d'impiego.

Art. 5.

Copertura assicurativa per i volontari e gli obiettori di coscienza in servizio all'estero

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile garantisce la copertura assicurativa ai volontari e agli obiettori di coscienza in servizio all'estero per infortuni e malattia derivanti dall'espletamento del servizio e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 6.

Organizzazione, attuazione e svolgimento del servizio civile volontario

1. I volontari in servizio civile sono assegnati in specifici progetti d'impiego presentati dagli enti e dalle organizzazioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, nell'ambito dei settori ivi previsti.

2. In situazioni di particolare rilevanza nazionale o di emergenza, l'Ufficio nazionale per il servizio civile può autorizzare un'articolazione differenziata dello svolgimento del periodo di servizio civile volontario.

3. Con atto del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono individuati i requisiti di ammissione al servizio civile volontario, i criteri e le modalità di selezione e di assegnazione dei volontari, finalizzati all'impiego dei medesimi nei progetti presentati dagli enti di cui al comma 1.

4. Con analogo atto sono stabiliti i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione dei progetti presentati dagli enti che intendono impiegare i volontari, utilizzati nei procedimenti di selezione dei progetti stessi.

Art. 7.

Modalità di svolgimento del servizio dei cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale

1. I cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile nazionale sono impiegati in specifici progetti d'impiego presentati dagli enti e dalle organizzazioni di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Con atto del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, sono definite le procedure per l'avvio al servizio dei soggetti di cui al comma 1, nonché i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti da parte degli enti che intendono impiegare i soggetti medesimi.

Art. 8.

Modalità di svolgimento del servizio civile all'estero

1. Gli obiettori di coscienza, i volontari e i cittadini di cui all'art. 7 vengono impiegati all'estero in specifici progetti d'impiego presentati dagli enti e organizzazioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e all'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ambito dei settori d'impiego previsti dallo stesso art. 8.

2. Con atto del direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono individuati i requisiti di ammissione, i criteri e le modalità di selezione dei volontari, degli obiettori e dei cittadini di cui all'art. 7 finalizzati al loro impiego all'estero, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei medesimi.

3. Con analogo atto sono stabiliti i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione utilizzati nei procedimenti di selezione dei progetti presentati dagli enti che intendono impiegare all'estero i volontari, gli obiettori ed i cittadini di cui all'art. 7.

Art. 9.

Attività di verifica

1. Le disposizioni relative al programma di verifiche per l'anno 2001, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2001 di cui in premessa, trovano applicazione anche nei confronti dei progetti che prevedono l'impiego dei volontari e dei cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile.

2. Con la circolare prevista dall'art. 4 del decreto di cui al comma 1, sono stabilite le modalità procedurali dell'attività ispettiva concernente il servizio civile svolto all'estero dagli obiettori di coscienza e dai volontari e cittadini abili al servizio militare che optano per il servizio civile.

Roma, 10 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

01A10738

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 93.064 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 27 giugno, 12 e 23 luglio, 2 e 3 agosto 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 27 giugno 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 giugno 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al comma 1 del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 27 giugno 2001, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 27 giugno 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 27 giugno 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A10740

DECRETO 14 settembre 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° settembre 1996, 1° marzo 1997, 1° settembre 1997, 1° marzo 1999 e 1° settembre 2001, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

- n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.729.917.112,16;

- n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.173.173.586,60;

- n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per importo ridenominato di € 10.008.253.634,04;

- n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di € 11.179.913.000,00;

- n. 012066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 3.750.000.000,00,

i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° settembre 2001 e scadenza 1° marzo 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° settembre 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° marzo 2002, è accertato nella misura del:

2,35% per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo 36775), cedola n. 11;

2,20% per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo 110123), cedola n. 10;

2,20% per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo 114537), cedola n. 9;

2,20% per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo 132177), cedola n. 6;

2,20% per i CCT settennali 1° settembre 2001/2008 (codice titolo 316216), cedola n. 1.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.719.606.299.315 così ripartite:

L. 351.729.355.265 per i CCT settennali 1° settembre 1996/2003 (codice titolo 36775);

L. 305.562.418.060 per i CCT settennali 1° marzo 1997/2004 (codice titolo 110123);

L. 426.330.987.810 per i CCT settennali 1° settembre 1997/2004 (codice titolo 114537);

L. 476.241.263.180 per i CCT settennali 1° marzo 1999/2006 (codice titolo 132177);

L. 159.742.275.000 per i CCT settennali 1° settembre 2001/2008 (codice titolo 316216),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2001

Il direttore: CANNATA

01A10835

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 settembre 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori nocciole tonda di Giffoni, con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno), via A. Russomando n. 9, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2001, in relazione alla quale potevano essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla indicata data di pubblicazione;

Preso atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;

Vista la nota prot. n. 62713 dell'11 giugno 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 24 luglio 2001, con la quale l'Associazione richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» secondo la modifica richiesta dalla stessa, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dall'Associazione produttori
nocciole tonda di Giffoni, con sede in Giffoni Valle Piana (Salerno), via A. Russomando n. 9, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2001 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo della struttura di controllo all'uopo autorizzata.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, di accedere alla

certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» ricade esclusivamente sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10741

DECRETO 20 settembre 2001.

Rettifica al decreto 8 agosto 2001 «Ripristino concernente l'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico" e norme e modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona».

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, art. 18, recante norme per la rettifica da apportare a testi già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001 «Ripristino concernente l'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico" e norme e modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona»;

Considerato che per mero errore materiale è stato indicato all'art. 1 ed all'art. 2 del sopra citato decreto il riferimento all'art. 3 (zona di produzione), anziché l'art. 5 (zona di vinificazione ed imbottigliamento) del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996;

Considerato che all'art. 5 del decreto dirigenziale 8 agosto 2001 andava precisato che le disposizioni che cessano di avere efficacia, per effetto del decreto ministeriale 15 marzo 1999, sono quelle relative alla sola disciplina dell'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica degli articoli 1, 2 e 5 del decreto direttoriale 8 agosto 2001 in considerazione di quanto sopra esposto;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli articoli 1, 2 e 5 del decreto direttoriale 8 agosto 2001 sono abrogati e sostituiti per intero dal testo appresso riportato:

«Art. 1. — 1. È fatto obbligo dell'imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico", zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996.

Art. 2. — 1. I soggetti che, per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico" fuori della zona di produzione di cui al predetto art. 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, hanno facoltà di continuare ad imbottigliare fuori zona il vino medesimo fino all'entrata in vigore del decreto applicativo del regolamento citato in premessa e con le modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fissate nei successivi articoli.».

«Art. 5. — 1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni recate dal decreto ministeriale 15 marzo 1999, relativamente alla sola denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico".

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con il regolamento citato al precedente art. 2.

3. Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale 8 agosto 2001.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10742

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h*), comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Dorom S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata - il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: LORAZEPAM, flacone 10 ml gocce orali soluzione 0,2% - A.I.C. n. 033227036 - ditta Dorom. S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10764

DECRETO 18 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baycare S.r.l., datata 20 luglio 2001, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio

disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto n. 489 del 23 luglio 2001, con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Baycare S.r.l. alla ditta Teva Pharma Italia S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ACICLOVIR:

200 mg compresse 25 compresse - A.I.C. n. 033066010;

400 mg compresse 25 compresse - A.I.C. n. 033066022;

800 mg compresse 25 compresse - A.I.C. n. 033066034;

8% sospensione orale flacone da 100 ml - A.I.C. n. 033066046;

5% crema tubo da 3 g - A.I.C. n. 033066059;

5% crema tubo da 10 g - A.I.C. n. 033066061.

Ditta Teva Pharma Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10765

DECRETO 18 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baycare S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FLUOXETINA:

12 capsule rigide 20 mg - A.I.C. n. 033381017;

flacone 60 ml soluzione orale 20 mg/5 ml - A.I.C. n. 033381029.

Ditta Baycare S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10766

DECRETO 18 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimesulide».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baycare S.r.l., datata 20 luglio 2001, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto n. 480 del 23 luglio 2001, con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Baycare S.r.l. alla ditta Teva Pharma Italia S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

NIMESULIDE:

100 mg compresse 30 compresse - A.I.C. n. 033048012;

200 mg compresse 15 compresse - A.I.C. n. 033048024;

100 mg granulato per sospensione orale 30 bustine - A.I.C. n. 033048036;

200 mg supposte 10 supposte - A.I.C. n. 033048048.

Ditta Teva Pharma Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10767

DECRETO 18 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baycare S.r.l., datata 20 luglio 2001, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto n. 478 del 23 luglio 2001, con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Baycare S.r.l. alla ditta Teva Pharma Italia S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LATTULOSIO:

66,7% sciroppo flacone da 200 ml - A.I.C. n. 033681014.

Ditta Teva Pharma Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10769

DECRETO 18 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Baycare S.r.l., datata 20 luglio 2001, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto n. 486 del 23 luglio 2001, con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della spe-

cialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Baycare S.r.l. alla ditta Teva Pharma Italia S.r.l.;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

KETOPROFENE:

100 mg capsule 30 capsule - A.I.C. n. 033713013;

200 mg capsule a rilascio prolungato 30 capsule - A.I.C. n. 033713025;

5% gel tubo 50 g - A.I.C. n. 033713037.

Ditta Teva Pharma Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10770

DECRETO 19 settembre 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachiflu».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Az. chim. riun. Angelini Francesco - ACRAF S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TACHIFLU:

20 bustine gran. efferv. - A.I.C. n. 028818019.

Ditta Az. chim. riun. Angelini Francesco - ACRAF S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10768

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 agosto 2001.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, relativo alla istituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Rieti;

Visto il decreto n. 13/98 dell'8 luglio 1998 del direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Rieti relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti;

Vista la nota del 30 agosto 2000 con la quale il comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti ha pronunciato la decadenza della sig.ra D'Andrea Adriana, quale membro del comitato stesso;

Vista la nota del 22 maggio 2001 della Camera sindacale provinciale UIL di Rieti con la quale viene designato quale rappresentante in seno al suddetto comitato il sig. Mariantoni Valentino, nato a Rieti il 7 maggio 1948 ed ivi residente in via Einaudi n. 9;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta

la nomina del sig. Mariantoni Valentino in qualità di componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione della sig.ra D'Andrea Adriana.

Rieti, 23 agosto 2001

Il direttore: SALTARELLI

01A10840

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 giugno 2001.

Equipollenza della laurea in lettere alla laurea in conservazione dei beni culturali, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Visto il decreto interministeriale 10 giugno 1998 che ha previsto l'equipollenza della laurea in conservazione dei beni culturali alla laurea in lettere ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la richiesta di equipollenza tra il diploma di laurea in lettere alla laurea in conservazione dei beni culturali al fine della partecipazione ad un concorso avanzata dal dott. Muccin;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 febbraio 2001 ha espresso il parere n. 160 nel quale ritiene che «tale equipollenza non può essere reciproca, e pertanto non solo nello specifico caso, ma in generale si deve considerare già acquisita, a tutti i fini, la reciproca equipollenza tra i due titoli di laurea quadriennali»;

Decreta:

La laurea in lettere conferita da università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in conservazione dei beni culturali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 65

01A10839

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 settembre 2001.

Dichiarazione di tipo approvato della zattera di salvataggio gonfiabile, denominata «50DKR» e «2 × 50DKR», fabbricata dalla società Viking Lifesaving Equipment A/S.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Visto il capitolo X della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), e successivi emendamenti, approvato dall'IMO con risoluzione MSC 36 (63) entrato in vigore il 1° gennaio 1996, che ha reso obbligatorio il codice di sicurezza delle unità veloci (HSC - High Speed Craft);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1996, concernente, tra l'altro, la delega per la firma delle dichiarazioni di «Tipo approvato»;

Vista la domanda in data 13 giugno 2000 della ditta Adrianaval con sede in Trieste, via Murat n. 8, in rappresentanza della Viking Lifesaving Equipment A/S intesa ad ottenere la modifica delle zattere di salvataggio gonfiabili di tipo reversibile denominate «50DKR» e dell'unità «2×50DKR» composta da due zattere «50DKR» racchiuse in un unico contenitore, già

riconosciute di T.A. mediante decreti ministeriali n. 29/1996 del 20 febbraio 1996, n. 155/1996 del 12 luglio 1996 e 24/1998 dell'8 luglio 1998, consistenti in:

a) riduzione da dodici a nove del numero delle tasche di stabilizzazione su ciascun lato, per ciascuna zattera, mantenendo comunque la prevista capacità complessiva di persone imbarcabili;

b) impiego di un contenitore di dimensioni maggiori per poter meglio stivare la zattera dopo le operazioni di revisione periodica;

c) rimozione del foglio di tessuto in corrispondenza del punto di unione delle due zattere;

d) spostamento delle bombole di gonfiamento per un miglior stivaggio della zattera nel contenitore;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 2000-CJ-TA-1016 in data 8 giugno 2000, trasmessa in allegato all'istanza in data 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

Le zattere di salvataggio gonfiabili di tipo reversibile denominate «50DKR» e «2×50DKR», fabbricate dalla Viking Lifesaving Equipment A/S di Esbjerg con le modifiche di cui alle premesse, devono ritenersi di tipo approvato.

Art. 2.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati, oltre agli elementi di identificazione indicati nei decreti ministeriali numeri 29/1996, 155/1996 e 24/1998, citati nelle premesse, gli estremi del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il comandante generale: SICUREZZA

01A10841

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 settembre 2001.

Proroga del termine di presentazione da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori, relativi alle domande dei bandi della legge n. 488/1992 per il settore turismo e il settore commercio dell'anno 2000 e per il settore industria dell'anno 2001.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2000, con il quale il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del «settore industria» è stato fissato al 30 giugno 2001;

Visto il proprio decreto del 21 marzo 2001, con il quale il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del «settore turismo», già fissato al 31 marzo 2001, è stato differito al 31 maggio 2001;

Visto il proprio decreto del 29 maggio 2001, con il quale il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2000 del «settore commercio», già fissato al 31 maggio 2001, è stato differito al 18 giugno 2001;

Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che le banche concessionarie inviino le risultanze istruttorie tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine finale di presentazione delle domande, con una proroga di trenta giorni qualora il periodo relativo agli accertamenti istruttori comprenda il mese di agosto, e, pertanto, per i richiamati bandi, entro il 28 settembre 2001 per il «settore turismo», entro il 16 ottobre 2001, per il «settore commercio» ed entro il 28 ottobre, per il «settore industria»;

Vista la nota dell'Associazione Bancaria Italiana del 13 settembre 2001, con la quale viene richiesta la proroga dei suddetti termini finali in considerazione della contestualità dell'attività istruttoria dei tre richiamati bandi oltre che di quella concernente gli accertamenti finali dei programmi dei bandi precedenti relativi alla programmazione dei fondi comunitari 1994-99;

Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;

Considerato che l'art. 6, comma 3-*bis,* del citato decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, tenuto conto del numero di domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolati, possa prorogare, per non più di trenta giorni, il termine finale di invio delle risultanze istruttorie;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'Associazione Bancaria Italiana anche al fine di assicurare in via prioritaria il pieno uti-

lizzo delle risorse comunitarie e lo svolgimento dell'attività istruttoria in modo puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;

Decreta:

Articolo unico

I termini finali di invio al Ministero delle attività produttive da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande dei bandi del «settore turismo» e del «settore commercio» per l'anno 2000 e del «settore industria» per l'anno 2001, sono rispettivamente prorogati dal 28 settembre al 26 ottobre, dal 16 ottobre al 5 novembre e dal 28 ottobre al 27 novembre del 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A10912

DECRETO 28 settembre 2001.

Chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande per l'accesso agli incentivi automatici di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo a modificazioni del regime di intervento di cui agli «incentivi automatici» previsti dalla richiamata legge n. 341/1995, nonché alla previsione di agevolazioni in forma automatica per le PMI;

Viste le delibere del CIPE dell'8 agosto 1995, del 18 dicembre 1997 e del 15 febbraio 2000, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n. 104 del 6 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 ottobre 1998, n. 446, concernente il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alle agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 8, comma 2, della richiamata legge n. 266/1997;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 58, emanato dal Ministero delle finanze, concernente le modalità di fruizione delle agevolazioni di cui agli «incentivi automatici» previsti dalla legge n. 341/1995;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 219 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001, con il quale sono stati aperti, a partire dal 28 settembre 2001, i termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande per la concessione dei benefici previsti dalle leggi n. 341/1995 e n. 266/1997, relativamente alle iniziative nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base degli adeguamenti della preesistente normativa alle decisioni dell'Unione europea, recepiti con il sopra citato decreto 30 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente le disposizioni per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Considerato che le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse già presentate hanno determinato l'esaurimento delle risorse disponibili a copertura degli interventi;

Ravvisata la necessità urgente di procedere alla chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse e alla restituzione delle istanze inoltrate successivamente alla data di accertato esaurimento dei fondi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, è accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolativi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse inoltrate successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.

2. Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2001

Il direttore generale: SAPPINO

01A10913

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO

DECRETO 11 settembre 2001.

Attivazione della sezione staccata della commissione tributaria regionale del Veneto.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL VENETO

Visto l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che ha ordinato gli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Visto, in particolare, il comma 1-*bis* del citato art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'art. 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali e, per quanto inerisce questa commissione tributaria regionale, la sezione staccata di Verona;

Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;

Vista la relazione del dirigente della segreteria, che evidenzia attuale situazione organizzativa e strutturale attinente alla istituita sezione staccata di Verona;

Ritenuto che, può fissarsi per il giorno 4 ottobre 2001 l'entrata in funzione della segreteria della sezione staccata di questa commissione;

La sezione staccata, espleterà il servizio di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti destinati ad essere trattati dalla stessa, mentre ogni altro servizio amministrativo inerente il personale in servizio presso detta sezione ed i giudici tributari ad essa assegnati, salvo l'ordinaria amministrazione, sarà interamente gestito ed organizzato dalla sede principale di Venezia;

Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alla sezione staccata deve avvenire sulla base dei princìpi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Ritenuto che la data di insediamento dei giudici tributari assegnati alla sezione staccata di Verona, come da proprio decreto del 30 ottobre 2000, può essere fissata per il giorno 4 ottobre 2001, presso i locali siti in Verona, via L. Da Porto, 1;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Venezia, alle modifiche strutturali necessarie a seguito dell'attivazione della sezione staccata;

Decreta:

Entra in funzione dal giorno 4 ottobre 2001 la segreteria della sezione staccata di questa commissione tributaria regionale ubicata in Verona, via L. Da Porto, 1.

Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, sabato dalle ore 8,30 alle ore 12 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 15;

Dalla stessa data la predetta segreteria espleterà i servizi di ricezione degli appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti relativi ai procedimenti destinati ad essere trattati dalle sezioni della sezione staccata, mentre, fatta salva l'ordinaria amministrazione, ogni altro servizio amministrativo, inerente il personale in servizio ed i giudici tributari assegnati, sarà interamente gestito ed organizzato dalla sede principale di Venezia;

La costituzione delle parti ed il deposito di atti e documenti potranno, comunque, avvenire anche presso la segreteria della sede principale di Venezia;

L'insediamento dei giudici tributari, assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverrà, nei locali predisposti per la sezione, il giorno 4 ottobre 2001;

La sezione staccata tratterà, in via esclusiva: i procedimenti di appello avverso le sentenze della commissione tributaria provinciale di Verona; i procedimenti di revocazione di proprie sentenze; i giudizi di rinvio dalla Corte suprema di cassazione o dalla commissione tributaria centrale relativi a procedimenti che in primo grado sono stati radicati nella sua circoscrizione;

A tal fine il direttore della segreteria di Venezia si recherà periodicamente presso la sezione staccata di Verona;

I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e la sezione staccata tenendo conto della circoscrizione territoriale che ha deciso il ricorso di primo grado;

I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione, *ex* art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito;

Il calendario delle udienze delle singole sezioni sarà, nell'ambito della sezione staccata, predisposto dai Presidenti delle medesime e trasmesso al Presidente della commissione tributaria regionale di Venezia;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato:

1) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - ufficio amministrazione risorse;

2) al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

3) all' Agenzia delle entrate, direzione regionale del Veneto, perché provveda a comunicare il presente decreto a tutti gli uffici dipendenti del Veneto;

4) ai presidenti degli ordini professionali di Venezia e di tutte le province del Veneto;

5) al dirigente della segreteria della commissione tributaria regionale di Venezia.

Venezia, 11 settembre 2001

Il presidente: FABBRI

01A10829

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 2001)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 settembre 2001, n. 357** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Art. 1.

1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.

2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge di cui al comma 1, è presentata entro il 31 dicembre 2001. Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per l'anno 2001, con riferimento alle superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative.

3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, è ridotta del 70 per cento.

4. Il termine di scadenza del periodo nel quale è consentito commercializzare prodotti petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, è fissato al 31 dicembre 2001.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21 convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli):

«4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1° gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati, nonché alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).».

— Il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375 reca: «Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A10908

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 2001)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2001, n. 358** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e tenuto conto del riordino delle modalità procedurali ivi previste, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, è fissata in data 21 marzo 2003.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero):

«Art. 8. — 1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

2. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A10907

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1º ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9125
Yen giapponese	109,20
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,61740
Corona svedese	9,7331
Franco svizzero	1,4799
Corona islandese	91,48
Corona norvegese	8,0855
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,57445
Corona ceca	33,810
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,27
Litas lituano	3,6491
Lat lettone	0,5645
Lira maltese	0,4044
Zloty polacco	3,8535
Leu romeno	27910
Tallero sloveno	220,1527
Corona slovacca	43,598
Lira turca	1413000
Dollaro australiano	1,8536
Dollaro canadese	1,4407
Dollaro di Hong Kong	7,1161
Dollaro neozelandese	2,2462
Dollaro di Singapore	1,6126
Won sudcoreano	1189,90
Rand sudafricano	8,2022

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10940

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Planten»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 439 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale: PLANTEN:

«3,5 g polvere per sospensione orale» 30 bustine gusto albicocca - A.I.C. n. 023390014;

«3,5 g polvere per sospensione orale» 20 bustine gusto albicocca - A.I.C. n. 023390026;

«3,5 g polvere per sospensione orale» barattolo g 400 gusto albicocca - A.I.C. 023390038;

«3,5 g polvere per sospensione orale» barattolo g 200 gusto albicocca - A.I.C. n. 023390040;

«3,5 g polvere per sospensione orale» 20 bustine gusto arancia - A.I.C. n. 023390053;

«3,5 g polvere per sospensione orale» 20 bustine gusto melabanana - A.I.C. n. 023390065.

Società: Whitehall Italia S.p.a. - Via Puccini, 3 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni ora autorizzate sono: «Planten si usa in caso di stipsi cronica; stati e malattie in cui è necessaria una defecazione con feci molli (ad esempio: in caso di ragadi anali, emorroidi, in seguito a chirurgia rettale o in corso di gravidanza). Sindrome del colon irritabile».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A10784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazig»

Estratto decreto n. 538 del 2 agosto 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede in via S. Rocco, 6 - Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. RNNGPP56A04D414M.

Specialità medicinale: ALPRAZIG.

Confezioni:

«0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034969016;

«0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034969028;

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 034969030;

«0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 034969042.

È ora trasferita alla società: Laboratori Baldacci S.p.a, con sede in via S. Michele degli Scalzi, 73 - Pisa, con codice fiscale n. 00108790502.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10783

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Legalon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 560 del 10 settembre 2001

Specialità medicinale: LEGALON:

«140 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 022258014;

«70 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 022258026;

«70 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite - A.I.C. n. 022258040;

sciroppo 150 ml 1% - A.I.C. n. 022258053;

30 bustine eff. 200 mg - A.I.C. n. 022258091.

Società: Madaus S.r.l. - via Galvani, 33 - 39100 Bolzano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Legalon», «140 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 022258014, «Legalon» «70 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 022258026, «Legalon» «70 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite - A.I.C. n. 022258040, «Legalon», sciroppo 150 ml 1% - A.I.C. n. 022258053, «Legalon» 30 bustine eff. 200 mg - A.I.C. n. 022258091, prodotti anteriormente al 14 marzo 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 26 del 15 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uralyt U»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 562 del 10 settembre 2001

Specialità medicinale: URALYT U:

os gran 100 g - A.I.C. n. 021213018;

os gran 200 g - A.I.C. n. 021213032.

Società: Madaus S.r.l., via Galvani, 33 - 39100 Bolzano..

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Uralyt U», os gran 100 g, A.I.C. n. 021213018, «Uralyt U», os gran 200 g, A.I.C. n. 021213032, prodotti anteriormente al 14 marzo 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 24 del 15 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oraseptic gola»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 563 del 10 settembre 2001

Specialità medicinale: ORASEPTIC GOLA:

20 pastiglie senza zucchero gusto agrumi - A.I.C. n. 032269019;

20 pastiglie senza zucchero gusto menta - A.I.C. n. 032269021.

Società: Warner Lambert Consumer Healthcare S. Com.P.A., via C. Colombo n. 1 - 20100 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Oraseptic gola», 20 pastiglie senza zucchero gusto agrumi, A.I.C. n. 032269019; «Oraseptic gola», 20 pastiglie senza zucchero gusto menta, A.I.C. n. 032269021, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 46 del 15 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10778

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino Teva»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 564 del 10 settembre 2001

Specialità medicinale: CISPLATINO TEVA:

1 flac. soluzione 10 mg/20 ml IV - A.I.C. n. 026543013;

1 flac. soluzione 50 mg/100 ml IV - A.I.C. n. 026543025.

Società: Teva Pharma B.V., Industrieweg 23, P.O. Box 217 - 3640 AE Mijdrecht (Olanda).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cisplatino Teva», 1 flac. soluzione 10 mg/20 ml IV, A.I.C. n. 026543013; «Cisplatino Teva», 1 flac. soluzione 50 mg/100 ml IV, A.I.C. n. 026543025, prodotti anteriormente al 1° agosto 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 640 del 6 giugno 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati fino al 23 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluixol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 565 del 10 settembre 2001

Specialità medicinale: FLUIXOL:

«30 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 024559027;

«300 mg sciroppo» un flacone da 200 ml - A.I.C. n. 024559041;

«50 g granulato» 30 bustine - A.I.C. n. 024559066;

«15 mg soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 024559078;

«30 mg supposte adulti» 10 supposte - A.I.C. n. 024559080;

«15 mg supposte bambini» 10 supposte - A.I.C. n. 024559092.

Società: Sintofarm Farmaceutici S.p.a., via Togliatti n. 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fluixol», «30 mg compresse» 20 compresse, A.I.C. n. 024559027, «Fluixol», «300 mg sciroppo» un flacone da 200 ml, A.I.C. n. 024559041, «Fluixol», «50 g granulato» 30 bustine, A.I.C. n. 024559066, «Fluixol», «15 mg soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml, A.I.C. n. 024559078, «Fluixol», «30 mg supposte adulti» 10 supposte, A.I.C. n. 024559080, «15 mg supposte bambini» 10 supposte, A.I.C. n. 024559092, prodotti anteriormente al 24 febbraio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 613 del 24 novembre 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 17 agosto 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10779

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Aci Bonaccorsi (Catania) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di confermare per l'esercizio finanziario 2001 le aliquote I.C.I nelle misure sotto specificate:

A) aliquota 5,7 per mille limitatamente all'abitazione principale;

B) aliquota 6,5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

01A10675

COMUNE DI AGAZZANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Agazzano (Piacenza) ha adottato, il 1° marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno di imposta 2001 le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:

per le sole abitazioni principali 4,5 per mille nonché per le pertinenze così come stabilito dall'art. 30, comma 12, legge n. 488/1999;

per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale 5,50 per mille.

2) di determinare per l'anno 2001 la detrazione per la sola abitazione principale in L. 200.000 con i termini e le modalità del decreto legislativo n. 504/1992 come novellato;

3) di determinare altresì le seguenti ulteriori detrazioni:

a) portatori di handicap L. 500.000;

b) disoccupati L. 500.000;

c) lavoratori posti in cassa integrazione L. 500.000;

d) per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale, previo accertamento documentale da parte degli organi di assistenza sociale L. 500.000;

f) per nuclei familiari che si insediano in unità immobiliari di nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso) L. 500.000;

g) per i fabbricati oggetto di ristrutturazione compresi nel perimetro del centro storico così come individuato dal vigente PRG, limitatamente alla durata della concessione edilizia L. 500.000.

(Omissis).

01A10676

COMUNE DI ANDEZENO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Andezeno (Torino) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di fissare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, diversificate nel modo seguente:

1) Abitazione principale (comprese pertinense: garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale), aliquota 5,50 per mille;

2) Aree fabbricabili, aliquota 6 per mille;

3) Altri fabbricati, aliquota 6 per mille;

Di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Andezeno, delimitati ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1997, n. 984, sono esenti dall'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) ai sensi dell'art. 7, lettera *b),* del decreto legislativo n. 504/1992 (circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 18 giugno 1993);

La detrazione per la prima abitazione viene fissata nell'ammontare di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

01A10677

COMUNE DI LABICO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Labico (Roma) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 2001, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 2001:

1) aliquota 5,65 per mille da applicare per le unità immobiliari ad uso abitazione principale - secondo il requisito della residenza del soggetto passivo - come già deliberato per l'anno 2000;

2) aliquota 7 per mille da applicare su tutte le altre tipologie di immobili;

3) aliquota 7 per mille da applicare sulle aree fabbricabili;

Di confermare le riduzioni e le detrazioni già approvate per gli anni 1999 e 2000.

(Omissis).

01A10678

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite;

2. Di confermare la detrazione dell'I.C.I. per l'anno 2001 dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti ed alle seguenti condizioni:

A) Soggetti passivi ultra sessantenni con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF percepito nell'anno 2000 derivante da sola pensione e da redditi dei fabbricati provenienti dall'unica unità immobiliare posseduta:

a. Inferiore a L. 15.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da una persona;

b. Inferiore a L. 22.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da più persone ed ove il limite citato sia corrispondente al reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare;

B) soggetti passivi in particolari situazioni di bisogno segnalati da apposita relazione del servizio socio-assistenziale;

C) tali soggetti passivi devono presentare al comune apposita richiesta di riduzione d'imposta in carta semplice dichiarando l'esistenza di altre proprietà immobiliari oltre alla prima adibita ad abitazione ed occupata, il cui valore catastale non deve essere superiore a L. 100.000.000. La domanda, deve essere presentata entro il 31 maggio 2001. La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2001. La domanda dovrà contenere la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nel 2000 per i soggetti di cui alla lettera *A)*; qualora tali soggetti avessero intenzione di compilare il modello unico in luogo del modello 730/00, devono presentare entro tale termine il modello relativo ai soli redditi da pensione rilasciato dall'ente erogatore ed entro il 30 settembre 2001 copia della dichiarazione dei redditi 2000 modello unico;

D) le richieste pervenute saranno sottoposte ad esame entro il 15 giugno 2001 da parte del funzionario responsabile per l'I.C.I. ed entro tale data dovrà essere comunicato al richiedente l'esito di tale esame, sia esso positivo o negativo;

E) al soggetto, in mancanza della comunicazione suindicata, è data facoltà di applicare la maggiore riduzione in sede di primo versamento da effettuarsi entro il 30 giugno 2001, salvo poi conguagliare in sede di saldo 2001 da effettuarsi entro il 20 dicembre, la minore imposta versata in acconto a giugno, nel caso di esito negativo della richiesta di detrazione, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria;

F) si terrà conto di ogni possibile variazione dei termini stabiliti da normative successivamente intervenute all'approvazione del presente atto.

(Omissis).

01A10679

COMUNE DI SOPRANA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Soprana (Biella) ha adottato il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di determinare, per l'anno 2001, le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta come segue:

aliquota abitazione principale: 4 per mille con una riduzione dell'imposta del 50% per i soggetti ricoverati in case di cura;

aliquota ordinaria: 5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.

3. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, questo comune considera quale abitazione principale:

sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado, al coniuge, ancorchè separato o divorziato ed agli affini entro il secondo grado;

sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e/o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

analoga equiparazione è disposta per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

4. Di riservarsi gli altri eventuali provvedimenti previsti dal citato decreto legislativo al momento in cui gli stessi risultassero necessari.

(Omissis).

01A10680

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 luglio 2001, recante: «Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina veterinaria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001).

Nella tabella riportata in calce al decreto citato in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 33, seconda colonna, al diciottesimo rigo, in corrispondenza dell'Università Cattolica «S. Cuore» di Milano, dove è scritto: «*200*», leggasi: «*220*».

01A10902

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 maggio 2001, recante: «Nuclei valutazione e verifica - Assegnazione 2001. (Deliberazione n. 67/2001)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2001).

Nella tabella riportata al punto 2. della deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 64, ventunesimo rigo, quinta colonna, in corrispondenza della regione Molise, dove è scritto: «*249*», leggasi: «*2,49*».

01A10871

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651229/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77